

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI COMUNALI

Art. 6 **Organi**

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco il cui funzionamento è regolato dalle leggi dello Stato vigenti e dal presente Statuto.

Art. 7 **Il Consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. E' composto dal Sindaco e da consiglieri, secondo le leggi vigenti. La composizione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale assicurerà, nel rispetto della pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 8 **Convocazioni**

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 9 **Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 10

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni.
2. Il regolamento del C.C. con apposita previsione, disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, e, di norma, la presenza di entrambi i sessi.
3. Delle commissioni fanno parte, senza diritto di voto, i membri della Giunta competenti per materia.
4. Alle riunioni delle commissioni può partecipare il Sindaco.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni sono tenute a sentire i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati quando questi ne facciano richiesta.
7. Ove si provveda ad istituire commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesime, viene attribuita ad un rappresentante delle minoranze consiliari.
8. Il consiglio comunale può altresì istituire commissioni assessorili con partecipazione di membri esterni al Consiglio stesso. Il regolamento istitutivo di dette commissioni disciplinerà le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale e, di norma, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 11

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale devono essere assunte immediatamente nell'ordine temporale di presentazione al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui i Consiglieri dimissionari sono più di 1, si procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultanti dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora siano presentate contemporaneamente dimissioni della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco. Qualora durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicare l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla

data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, Il consiglio comunale decide sulla decadenza a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tenuto conto delle cause giustificative addotte dall'interessato. Si ha altresì decadenza dalla carica di consigliere per il verificarsi di uno degli impedimenti previsti dalla legge.

Art. 12

Diritti dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri comunali, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il consigliere è tenuto ad indicare un recapito nel territorio comunale.
4. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, indicando il capigruppo, e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o *in attesa* della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il numero minimo dei componenti di ciascun gruppo consiliare è di 2 unità, fatto salvo il gruppo composto da un solo consigliere risultante dall'esito delle elezioni.
2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio comunale prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. I Gruppi consiliari, regolarmente costituiti, hanno diritto di convocare le proprie riunioni con semplice preavviso di 3 giorni al Sindaco, presso la sede comunale negli orari d'ufficio ed in un locale debitamente predisposto. Il Sindaco e/o gli assessori con analogo preavviso possono convocare la conferenza dei capigruppo.

Art. 14

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta esercita le funzioni di governo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli atti di competenza, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi generali impartiti e dei progetti-programma adottati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 15

Nomine e prerogative

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 16

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo sei assessori tra cui un Vice Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il numero degli assessori è stabilito nel limite di cui al 1° comma con decreto del Sindaco.
3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, i quali partecipano alle sedute del Consiglio comunale per la trattazione degli argomenti di loro competenza, senza diritto di voto. Il numero massimo di assessori esterni non può essere superiore a n. 2. Non possono, altresì, essere nominati assessori esterni coloro i quali candidati alle elezioni non siano risultati eletti consiglieri.

Art. 17

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Nell'ambito delle deleghe ricevute dal Sindaco, gli assessori operano in modo coordinato e collegiale e si rendono responsabili delle iniziative che intraprendono individualmente.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
4. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa, ad esse partecipa il Direttore generale se nominato.
5. Possono partecipare alle riunioni di Giunta, se invitati dal Sindaco, i responsabili degli uffici e dei servizi, i revisori dei conti, il difensore civico, i delegati del Sindaco e i professionisti esterni con specifici incarichi i quali dovranno allontanarsi al momento del voto.

Art. 18

Attribuzioni

1. La giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e adotta atti di indirizzo politico ove non siano già specificati in atti di programmazione generale gli atti che i responsabili dei servizi dovranno assumere;

- c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- d) determina le aliquote dei tributi già istituiti;
- e) emette atti di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nel rispetto della legge e dei regolamenti esistenti in materia quando non siano predefiniti i criteri generali per la erogazione;
- f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- g) dispone il trattamento economico spettante al Direttore generale;
- h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni stragiudiziali; la scelta del legale cui affidare l'incarico di cui al punto h avviene con determinazione del responsabile del servizio su indicazione della giunta comunale.
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata concernenti il contratto dei dipendenti;
- l) approva il P.E.G. su proposta del Direttore generale e/o del Responsabile del servizio economico finanziario;
- m) adotta gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Art. 19

Deliberazioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri comunali assegnati per legge senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone fisiche, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito dal vice segretario.
5. I verbali delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, rappresenta la comunità ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
6. Il Sindaco quale componente del Consiglio pur se eletto a suffragio universale e diretto è consigliere comunale a tutti gli effetti.
7. Al Sindaco spetta di provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
8. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri secondo le disposizioni regolamentari.
9. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
10. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, istituzioni e società dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 21

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale. La durata del mandato del Sindaco è fissata dalla legge;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività degli assessori, assicurando l'unità di indirizzo alla Giunta comunale;
 - d) si avvale della collaborazione del Consigliere Comunale per attività di supporto dei singoli assessorati i quali rimangono gli unici responsabili delle competenze assessorili attribuite;
 - e) può sospendere l'adozione di iniziative concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporle all'esame della Giunta;
 - f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;

- g) indice forme di consultazioni popolari e i referendum consultivi, di cui convoca i comizi;
- h) nomina previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore generale e gli impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- j) presenta le proprie dimissioni che diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al consiglio determinando lo scioglimento dello stesso;
- k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- l) può concludere accordi con i soggetti di cui alla precedente lettera, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli esercizi comunali e commerciali nel rispetto dei criteri Regionali e sentite le associazioni di categoria.

Art. 22

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente o di cui l'Ente ne è partecipe, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti all'Ente o di cui il Comune ne è partecipe, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale.
- b) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;

- c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- d) esercita i poteri attribuitigli dalla legge nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 24

Ordinanze

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Art. 25

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.